

ASSOCIAZIONE DOTTORI IN AGRARIA E FORESTALI DELLA LOMBARDIA

STATUTO

Bozza del 14 dicembre 2025 a cura di Giovanni Cabassi, Silvio Cittar, Luigi Degano, Marco Facchetti, Osvaldo Failla, Gabriele Fontana, Paolo Grossi, Marco Alfredo Guglielmetti, Tommaso Maggiore, Gianluigi Mazzolari, Gabriele Panena, Daniele Rattini.

PREAMBOLO

Il presente statuto è stato redatto utilizzando la prassi linguistica del maschile sovraesteso. Gli estensori sottolineano come si tratti di una scelta dettata esclusivamente da ragioni di praticità al fine di rendere la lettura e l'interpretazione del testo più semplice e chiara.

ART. 1

È costituita l'Associazione Dottori in Agraria e Forestali della Lombardia, in sigla "ADAF Lombardia".

L'Associazione è apartitica, senza fini di lucro, non ripartisce utili e opera nel rispetto della libertà e dignità degli Associati.

La sede dell'Associazione è presso la Federazione Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali Lombardia, in Via Giovanni Battista Pergolesi 25 – 20124 Milano (richiesta inviata e in attesa di conferma).

Il logo dell'Associazione è il seguente:

versione compatta

versione lineare



ADAF Lombardia
Associazione Dottori in Agraria e Forestali della Lombardia

ART. 2 – Adesioni ad altre Associazioni

L'Associazione aderisce alla "Federazione Italiana dei Dottori in Agraria e Forestali" (FIDAF) con sede in Via Livenza 6 a Roma e può aderire ad altre Associazioni o Raggruppamenti Professionali.

ART. 3 – Scopi dell'associazione

L'Associazione unisce in spirito di colleganza le laureate e i laureati nelle classi di laurea che consentono l'accesso alla professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale.

L'Associazione si propone di contribuire al progresso dell'Agricoltura e della Selvicoltura, con le forze della tecnica che essa raccoglie e tutela, nel rispetto, della conservazione e del miglioramento dell'ambiente, del territorio e del paesaggio, mediante iniziative proprie o congiunte con organismi pubblici, privati, professionali ed enti di ricerca.

A tale scopo intende:

- promuovere la tutela e l'affermazione dei ruoli del Dottore in Agraria e in Scienze Forestali e affini in ambito professionale, sia nel settore pubblico che privato;
- favorire iniziative culturali, professionali e divulgative per un aggiornamento della formazione tecnico agricola e selvicolturale degli Associati, del mondo rurale e della società in generale;
- concorrere con le Istituzioni pubbliche e private, per l'attuazione di programmi, studi, indagini e per tutto quanto attiene lo sviluppo agricolo, forestale e l'assetto del territorio;
- studiare le tematiche economiche, tecniche e culturali miranti allo sviluppo dell'agricoltura, della selvicoltura, della zootecnia, delle industrie agrarie, delle filiere agroalimentari e di bioeconomia, di gestione territoriale, di monitoraggio e tutela dell'ambiente;
- diffondere la cultura dello sviluppo sostenibile, dell'innovazione e della tutela ambientale nel settore agroalimentare;
- perseguire la presenza della categoria nei processi decisionali con posizioni di rappresentanza, conformi alla preparazione tecnico scientifica dei Soci, in organismi, commissioni, comitati pubblici e privati, promuovendo la partecipazione della categoria all'atto della programmazione ai diversi livelli istituzionali;

- sviluppare l'aggiornamento e la qualificazione professionale degli Associati e organizzare iniziative per giovani laureati, propedeutiche all'avviamento alla professione e per il perfezionamento degli studi;
- organizzare, gestire e coordinare corsi di formazione professionale, workshop, seminari, convegni, viaggi e/o incontri studio e quant'altro ritenuto utile alla crescita professionale dei propri Associati e del mondo agricolo e forestale in generale;
- realizzare iniziative editoriali;
- intensificare i contatti e lo scambio di esperienze maturate nell'ambito delle professionalità degli Associati;
- incoraggiare la stipula di accordi con Associazioni di altre categorie per migliorare lo svolgimento delle attività professionali degli Associati;
- partecipare alle iniziative volte ad incrementare l'incisività della formazione professionale nel comparto agrario e forestale e nell'ambito della tutela dell'ambiente;
- collaborare, su richiesta degli Associati, alla predisposizione di capitoli tipo e contratti collettivi;
- effettuare, su richiesta delle parti, opera di conciliazione nei rapporti di lavoro;
- amministrare sovvenzioni, fondi e contributi per il conferimento di premi e borse di studio;
- ricevere contributi finanziari, pubblici e privati, per la realizzazione dei fini statutari;
- attuare qualsiasi altra attività ritenuta utile per la realizzazione degli obiettivi statutari.

ART. 4 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli Associati.

ART. 5 – Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Il Vicepresidente;
- Il Consiglio dei Proviviri;
- il Segretario-Tesoriere

ART. 6 - L'Assemblea

L'Assemblea, costituita da tutti gli Associati (Soci), è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, non oltre il 30 giugno in via ordinaria e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, spedito almeno sette giorni prima per via telematica (email ordinaria o PEC), deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, il luogo, il giorno e l'ora.

La riunione dell'Assemblea, presieduta dal Presidente, è validamente costituita, in prima convocazione, quando è presente o rappresentata per delega, la metà più uno degli Associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Partecipano all'Assemblea gli Associati in regola con il pagamento della quota annuale.

Gli Associati che non possono intervenire all'Assemblea possono farsi rappresentare con delega scritta da un Associato. Ogni Associato ha diritto di esprimere un solo voto e non può disporre di più di due deleghe. L'Assemblea decide a maggioranza dei votanti.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea dei Soci è convocata, di norma, per i seguenti oggetti:

- deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Associazione;
- approvare le relazioni tecniche ed economico-finanziarie, nonché gli elaborati del Consiglio Direttivo;
- approvare la relazione finanziaria ed approvare il rendiconto di gestione;

- approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
- approvare la proposta fatta dal Consiglio Direttivo relativa all'importo della quota associativa annuale da corrispondersi dagli iscritti o di altri oneri da versare da parte degli Associati, applicabili dall'anno successivo;
- discutere su altre questioni particolari;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri.

La votazione segreta è obbligatoria per l'elezione delle cariche sociali.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio o di un terzo degli Associati, può nominare Associato onorario colui che, per meriti insigni, è degno di essere annoverato permanentemente tra gli Associati. La nomina è approvata dall'Assemblea degli Associati con voto favorevole di almeno i due terzi.

ART. 7 – Soci

Sono costituite le seguenti categorie di Soci:

- ordinari;
- aggregati (rappresentanti di altre associazioni professionali, docenti universitari attinenti alle finalità dell'Associazione, nonché le personalità di chiara fama ed altre figure deliberate dal Consiglio) con il diritto di partecipare alle assemblee;
- onorari.

I Soci ordinari e aggregati sono tenuti al pagamento della quota associativa. Le quote annuali di associazione devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. Le quote versate non sono in alcun modo rimborsabili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell'Associazione, né sono trasmissibili.

I Soci, indipendentemente dalle categorie cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di voto. Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione.

ART. 8 – Iscrizione

Possono aderire all'Associazione, in qualità di Soci ordinari, i laureati come precisato all'articolo 3.

La richiesta di adesione va sottoposta al Consiglio Direttivo dell'Associazione, con l'indicazione dei dati anagrafici.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'accoglienza della domanda e iscrive il richiedente nel libro dei soci. L'eventuale rifiuto deve essere motivato.

Il Consiglio Direttivo delibera in relazione alle modalità di adesione per i Soci aggregati.

ART. 9 – Esonero di responsabilità

L'atto dell'iscrizione del Socio comporta espressamente l'esonero dell'Associazione da qualsiasi responsabilità per infortuni o per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo ogni attività o manifestazione sociale organizzata dall'Associazione.

ART. 10 – Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde per:

- dimissioni presentate per iscritto;
- espulsione deliberata per gravi motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;
- morosità nel pagamento della quota sociale per più di due anni consecutivi.

Il Socio, a suo tempo radiato, può chiedere la riabilitazione se sono trascorsi almeno due anni dalla radiazione e sempre che siano state rimosse le eventuali cause che la determinarono. La richiesta è presentata al Consiglio Direttivo.

ART. 11 – Il Consiglio Direttivo

Il primo Consiglio Direttivo costituente l'ADAF Lombardia si compone da 7 a 11 membri, eletti tra i Soci fondatori dell'Associazione, e avrà la durata di due anni.

A decorrere dal secondo mandato, il numero di componenti il Consiglio Direttivo sarà da 9 a 11, la durata del Consiglio Direttivo sarà pari a tre anni e i membri saranno rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei Soci con votazione segreta.

In caso di dimissioni, decadenza, impedimento o decesso di uno o più consiglieri, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione in base al criterio della chiamata dei primi non eletti o, ad esaurimento, per cooptazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi per iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno cinque Consiglieri, eccezion fatta per il primo mandato in cui è sufficiente la richiesta di tre Consiglieri. L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo, spedito almeno sette giorni prima per via telematica (email ordinaria o PEC), deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, il luogo, il giorno e l'ora.

Il Consiglio può essere svolto in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei Consiglieri.

Il Consigliere decade dal suo incarico dopo tre assenze consecutive non giustificate.

Le decisioni del Consiglio vengono adottate a maggioranza. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

ART. 12 – Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- nomina il Presidente, il vice Presidente e il Segretario-Tesoriere;
- cura il conseguimento dei fini statutari e indica le linee operative secondo le deliberazioni dell'Assemblea;
- delibera, su proposta del Presidente, su questioni urgenti;
- delibera sui rendiconti di gestione da sottoporre all'Assemblea;
- approva i regolamenti interni;
- propone all'Assemblea modifiche allo Statuto;
- amministra i proventi dell'Associazione e delibera lo schema di bilancio preventivo dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea;
- delibera sulle convocazioni delle Assemblee dei Soci e sulle proposte dell'Assemblea;
- ratifica l'ammissione dei nuovi Soci;
- propone la quota annuale da corrispondersi dagli iscritti in relazione alle spese occorrenti per la vita dell'Associazione, e concorda con le Associazioni aderenti e con quelle alle quali aderisce l'Associazione, i contributi da riscuotere o da versare;
- delibera i provvedimenti disciplinari proposti del Consiglio dei Probiviri;
- esercita, in caso di urgenza, i poteri dell'Assemblea riferendone alla medesima per la ratifica nella sua riunione più prossima;
- nomina i delegati all'Assemblea della Federazione Italiana dei Dottori in Agraria e Forestali e ad altri Enti ai quali l'Associazione abbia aderito;
- adempie alle altre attribuzioni previste dalla legislazione, dai regolamenti e dalle disposizioni delle competenti autorità regionali o nazionali;
- regolarizza con specifici contratti sottoscritti dai contraenti, con l'indicazione delle destinazioni e la ripartizione dei rispettivi oneri, eventuali contributi finanziari ricevuti per la realizzazione dei fini statutari.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è l'organo che attua le linee operative dell'Associazione, con ampi poteri di iniziativa, ivi compresa la costituzione di commissioni con incarichi specifici.

Art. 13 – Norme elettorali del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea con votazione segreta sulla base di un'unica lista predisposta in ordine alfabetico dal Consiglio Direttivo uscente. Le elezioni vengono indette dal Consiglio Direttivo uscente almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea, secondo le norme di convocazione della stessa. Possono essere candidati tutti i Soci in regola con le quote associative e con almeno un anno di anzianità associativa alla data dell'Assemblea. Le candidature devono pervenire al Consiglio Direttivo, almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea.

Ogni Socio potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero dei membri costituenti il Consiglio Direttivo da eleggere. A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità associativa.

ART. 14 – Funzioni delle cariche elette dal Consiglio Direttivo

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione, è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione, convoca le riunioni del Consiglio Direttivo, stabilisce l'ordine del giorno e le presiede. Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed adempie alle funzioni che sono a lui affidate dal presente Statuto e/o che gli sono delegate dai competenti Organi sociali. Può contrarre prestiti a breve, ha la facoltà di riscuotere e rilasciare quietanza per conto dell'Associazione ed ha la firma sui conti correnti intestati all'Associazione. In caso di sua assenza prolungata o di impedimento per malattia, lo sostituisce il vice Presidente espressamente da lui delegato.

Il Vice Presidente integra il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, potendo agire anche in sua vece per delega. In caso di impedimento o di mancanza del Presidente i poteri di ordinaria amministrazione sono esercitati dal Vice Presidente con firma abbinata a quella del Segretario-Tesoriere.

Il Segretario-Tesoriere coadiuva il Presidente e il Vice Presidente nell'esercizio delle loro funzioni, compila e cura la tenuta dei verbali e della corrispondenza, ha la delega per la firma della corrispondenza ordinaria, attendendo particolarmente alla regolarità delle convocazioni. Conserva tutti gli atti dell'Associazione, aggiorna lo schedario dei Soci, affianca il Presidente nell'attuazione delle delibere degli organi sociali.

Il Segretario-Tesoriere cura la gestione economica e finanziaria, della quale è responsabile sia verso il Presidente sia verso il Consiglio Direttivo. Provvede alla riscossione dei proventi e delle quote associative, effettua i pagamenti disposti dal Presidente e quelli deliberati dal Consiglio Direttivo, tiene il registro delle entrate e delle uscite, il libro degli inventari, redige il conto consuntivo ed il bilancio di previsione da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea, previo esame ed approvazione del Consiglio Direttivo. Il Segretario-Tesoriere ha la firma disgiunta sui conti correnti postali e bancari.

ART. 15 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri si compone almeno di tre membri forniti di particolari doti di moralità e di esperienza umana e professionale. I membri del Consiglio dei Probiviri, che non possono fare parte del Consiglio Direttivo, sono eletti dall'Assemblea dei Soci con votazione segreta.

Al Collegio dei Probiviri spetta di dirimere con funzione arbitrale ogni vertenza tra i Soci e gli organi dell'Associazione, nonché tra gli organi stessi e le persone che li compongono.

Assicura il suo intervento quando il comportamento professionale e morale dei Soci rechi danno al prestigio dell'Associazione proponendo al Consiglio anche motivate sanzioni, che possono arrivare all'espulsione del Socio, in tal caso con voto unanime.

Al Collegio dei Probiviri può essere richiesto un parere sull'ammissibilità dei nuovi Soci.

ART. 16 – Retribuzione cariche

Le cariche elettive sono a titolo gratuito.

È ammesso il rimborso delle spese, preventivamente autorizzate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo per necessità di rappresentanza o di incarico e/o sostenute dai Soci in attuazione dei programmi deliberati. Possono essere rimborsate solo le spese autorizzate, sostenute nell'espletamento dei compiti loro affidati, se richieste entro l'esercizio finanziario in cui sono state sostenute.

Il Segretario-Tesoriere relaziona al Consiglio Direttivo sui rimborsi effettuati.

ART. 17 – Durata esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo procede alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione all'Assemblea, unitamente al programma dell'attività.

ART. 18 –Provvedimenti disciplinari

Il Consiglio dell'Associazione, su suggerimento del Collegio dei Probiviri, ha la facoltà di:

- censurare il Socio che trasgredisca i propri doveri professionali e morali o turbi lo svolgimento dell'attività associativa approvata dall'Assemblea;
- sospendere dall'esercizio dei diritti sociali il Socio che sia recidivo nelle mancanze di cui al comma precedente;
- espellere il Socio che trasgredisce ai propri doveri professionali e morali nell'esercizio delle sue attività tale da renderlo indegno di appartenere all'Associazione.

I provvedimenti devono essere debitamente motivati e assunti solo dopo avere consentito al Socio di formulare le proprie contro deduzioni entro un termine congruo fissato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Tutti i provvedimenti disciplinari devono essere comunicati per via telematica (PEC) o, in mancanza di PEC, per raccomandata postale AR.

ART. 19 – Proventi dell'Associazione

Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività dell'Associazione provengono da:

- contributi dei Soci fondatori;
- quote di iscrizione annuali degli Associati;
- contributi derivanti da prestazioni di servizi resi in conformità alle finalità statutarie per i quali non esiste una specifica organizzazione ed i cui corrispettivi non eccedono i costi di diretta imputazione;
- contributi dei Soci e dei privati;
- entrate derivanti da cessione di beni e servizi agli Associati e non Associati;
- beni mobili ed immobili che, a titolo gratuito o a titolo oneroso, sono pervenuti all'Associazione
- sponsorizzazioni pubbliche o private finalizzate al conseguimento dei fini statutarie;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di istituzioni od altri enti pubblici;
- contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
- erogazioni e donazioni;
- interessi attivi su depositi bancari e postali e rendite patrimoniali.

ART. 20 – Uscite dell'Associazione

Le uscite economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

- quote spettanti alla Federazione Italiana Dottori in Agraria e Forestali (FIDAF) e ad altre eventuali associazioni alle quali l'Associazione ha aderito;
- spese generali di funzionamento e organizzazione;
- spese di predisposizione e preparazione corsi di formazione professionale, workshop, seminari, convegni, viaggi e/o incontri studio e quant'altro ritenuto necessario alla crescita professionale dei propri Associati, del mondo agricolo e della società in generale e quant'altro possa contribuire alla formazione e valorizzazione del Dottore in Agraria e del Dottore Forestale e affini;
- spese deliberate in seno al Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea.

ART. 21 – Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni acquistati o comunque venuti in suo possesso, come da inventario.

ART. 22 – Uso dei risultati di gestione

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. È possibile la creazione di fondi a specifica destinazione purché in linea con gli scopi statutarie.

ART. 23 – Modifiche dello statuto

Per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria riguardanti le modifiche statutarie, incluse la fusione, scissione, trasformazione dell'Associazione, occorrerà la presenza della metà più uno degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 24 – Scioglimento dell'Associazione

Per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorrerà il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli Associati.

In caso di approvazione dello scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nomina un Collegio di tre o più liquidatori che provvedono agli adempimenti previsti dalla vigente legislazione.

La devoluzione del patrimonio, residuo dalla liquidazione dell'Associazione è destinato ad altra Associazione dei Laureati in Scienze Agrarie e Scienze Forestali.

In mancanza di tale indicazione il patrimonio dell'Associazione passa ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità senza scopo di lucro.

Art. 25– Norme finali

Il presente Statuto, approvato a Milano il 23/01/2026, entra immediatamente in vigore.

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso rimando alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi dello Stato, in quanto applicabili, in materia di Associazioni.